



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 9

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13/12/2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 22 dicembre 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 13/12/2023, pervenuto in data 15/12/2023, prot. n. 532, dell'Avv. Lorenzo Fusco in proprio e dell'ASD Rugby Napoli Afragola, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Renato Antonelli, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Fusco e dall'Avv. Ottavio De Maffutiis, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 13/12/2023, Comunicato A Maschile/09/GS, pubblicato in data 14/12/2023, con cui allo stesso Avv. Fusco, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie A Maschile, girone 3, in data 10/12/2023, ASD Rugby Napoli Afragola v Unione Rugby Capitolina ASD, è stata inflitta l'interdizione di quarantacinque giorni (dal 14/12/2023 al 27/1/2024 compresi), di cui trenta giorni per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), (parole offensive e comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale), del Regolamento di Giustizia, inasprita di quindici giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento.

FATTO

Con reclamo pervenuto in data 15/12/2023, il Sig. Lorenzo Fusco ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, di cui in epigrafe, che è stata assunta nei suoi confronti a seguito della segnalazione effettuata a fine gara dall'arbitro e dai suoi assistenti.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nel reclamo *de quo* viene esposto che i fatti si sono svolti in maniera del tutto diversa da come sono stati descritti nel referto arbitrale e che, comunque, il Sig. Fusco non aveva offeso la terna arbitrale, né si era posto in modo irrispettoso nei confronti della stessa.

Viene precisato nel reclamo che si era trattato di una mera discussione avvenuta davanti a più persone dopo il termine della gara, peraltro autorizzata dall'arbitro, dove ognuno di coloro che vi aveva partecipato aveva potuto rappresentare le proprie ragioni, in particolare gli errori di uno dei due assistenti arbitrali evidenziati dal Sig. Fusco, e che si era conclusa repentinamente per iniziativa dell'arbitro, senza che lo stesso Fusco avesse tenuto un atteggiamento anti sportivo, od avesse offeso o tenuto un comportamento irrispettoso verso la terna arbitrale, puntualizzando che la parola "vergogna" detta sugli spalti non era stata rivolta all'operato arbitrale.

I reclamanti, inoltre, dopo avere richiamato varia giurisprudenza a sostegno della tesi che l'arbitro non è un pubblico ufficiale e che il suo referto non ha un'efficacia probatoria privilegiata, ma che ha valore fino a prova contraria, hanno concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato, e, nel merito, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del medesimo provvedimento.

Inoltre, in via istruttoria era chiesta la comparizione personale delle parti e l'escussione sui fatti oggetto di reclamo di alcuni testi indicati.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 18/12/2023, comunicata in pari data, rigettava l'istanza di sospensione cautelare, fissava la camera di consiglio per il giorno 22/12/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2023 compariva personalmente l'Avv. Lorenzo Fusco, il quale illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il Sig. Lorenzo Fusco, in occasione della gara del Campionato Nazionale Serie A Maschile del 10 dicembre 2023, ASD Rugby Napoli Afragola v Unione Rugby Capitolina ASD, avrebbe proferito parole offensive e tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale, come riportato nel referto arbitrale.

Al riguardo, preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, si rileva che sui fatti oggetto del reclamo, il sig. Daniele Pompa, arbitro della gara, nel proprio referto arbitrale ha scritto che: *“Durante il secondo tempo dell’incontro sul punteggio di 7 a 19 per la squadra ospite, in occasione di un’azione di gioco giudicata dalla terna arbitrale non meritevole di interruzione (nel dettaglio un sospetto in avanti di un giocatore della Capitolina) tra il rumoreggiare del pubblico, si sentiva in modo chiaro ed evidente gridare. . . . “vergogna, è una vergogna”. A farlo era il tesserato dell’Amatori Napoli sig. Lorenzo Fusco, riconosciuto da me e dall’assistente di linea sig. Mario Esposito. Successivamente a ciò, non appena fischiavo la fine della partita, mentre ero intento ad iniziare i convenevoli saluti e ringraziamenti ai giocatori che sarebbero venuti eventualmente a ringraziarmi e a stringere la mano al sottoscritto ed ai suoi assistenti, vedevo entrare nel campo di gioco diversi tesserati dell’Amatori Napoli, riconosciuti tali da tutta la terna per precedenti esperienze, tra i quali il sig. Lorenzo Fusco (non iscritto in lista gara) che avvicinandosi con passo deciso si rivolgeva nei nostri confronti a voce alta, con tono arrogante e aggressivo. Tra le diverse cose dette ho sentito. . . . “è vostro dovere non sbagliare. . . era un in avanti di 4 metri. . . come avete fatto a non vederlo. . . noi facciamo investimenti. . .”. Dopodiché ci salutava ma senza mai presentarsi. Visto il tono utilizzato, la sua presenza ingiustificata in campo di gioco e la poca educazione dimostrata nei nostri confronti della terna ma soprattutto nei confronti del sig. Mario Esposito “colpevole” di non aver visto un in avanti, lo invitavo senza replicare a situazioni tecniche ad uscire dal campo. Lui sempre ad alta voce affermava che dovevo dargli del lei perché*

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

essere un avvocato e minacciandomi di querela, mentre alcune persone lo tenevano. All'ennesimo invito ad allontanarsi dal campo veniva condotto via dalle predette persone presenti sul campo da gioco anch'esse non iscritte in lista gara. Uscito dallo spogliatoio mi recavo al terzo tempo insieme agli assistenti come di consueto. In quella occasione venivo avvicinato da alcuni componenti dell'Amatori Napoli per scusarsi dell'accaduto. Il sig. Lorenzo Fusco non era presente".

Nello stesso referto era riportato anche un resoconto dell'episodio oggetto di reclamo da parte dell'assistente dell'arbitro n.1, Sig. Orazio Di Maio, il quale riferisce che: "Come primo giudice di linea, prima e durante l'incontro, non ho riscontrato particolari problemi. Durante il primo tempo ho gestito l'incontro dalla parte delle tribune ed il secondo tempo dalla parte delle panchine. Ci sono state piccole contestazioni da parte delle panchine su alcuni episodi, come solitamente avviene, ma i modi sono sempre stati corretti e rispettando comunque la scelta della terna arbitrale.

Al termine dell'incontro, raggiunto il centro del campo insieme agli altri membri della terna, con le squadre ancora in campo, ho riscontrato l'accesso al recinto di gioco di una persona non iscritta nelle liste gara e che ho riconosciuto essere un tesserato dell'Amatori Napoli, Lorenzo Fusco. Questi con passo deciso viene diretto verso di noi, senza presentarsi all'arbitro o fare un cenno di saluto, con un tono duro chiede all'arbitro: "Perché non hai fischiato un in avanti di quattro metri? Quattro metri! Com'è possibile?". Solo a questo punto stringe la mano all'arbitro. Rivolgendosi poi al secondo giudice di linea: "Come hai fatto a non vederlo?". A questo primo attacco e cercando di abbassare i toni, abbiamo provato a spiegare che per noi non c'era stato l'in-avanti, ma che, se avesse voluto, saremmo stati disponibili a rivedere l'azione al video nel terzo tempo. I toni del signor Fusco non si sono però abbassati ed ha continuato con frasi del tipo "No, non lo accetto. . . . noi investiamo soldi e per questo voi siete obbligati a non sbagliare". A questo punto sono intervenuti alcuni tesserati dell'Amatori, che hanno cercato anche loro di placare gli animi e tirarsi dietro il signor Fusco. Visto i modi maleducati ed aggressivi con cui il signor Fusco si rivolgeva alla terna, visto poi che lo stesso non poteva essere lì in quel momento non essendo iscritto in lista gara, l'arbitro, con i modi che il caso prevede gli ha chiesto



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

educatamente di lasciare il recinto di gioco. Il signor Fusco, accompagnato all'uscita dai suoi stessi tesserati, ha continuato con frasi ". . .io sono un avvocato, mi devi dare del lei" e continuando ha minacciato di querelare l'arbitro. All'uscita dello spogliatoio dopo la doccia, sono stato avvicinato da diversi componenti della società dell'Amatori, che si sono rammaricati e dispiaciuti dell'accaduto. Il signor Fusco non era poi presente al terzo tempo".

Anche l'assistente dell'arbitro n.2, Sig. Mario Esposito, ha ritenuto di riportare nel referto la propria versione dei fatti riferendo quanto segue: *"La partita si è svolta regolarmente senza particolari fatti degni di nota, fatta eccezione per un episodio accaduto nel secondo tempo. Sul punteggio di 7 a 19 un giocatore della squadra ospite, in maniera ritenuta regolare sia da me che dall'arbitro, ha conquistato il possesso del pallone precedentemente calciato dagli avversari. Io ero posizionato sotto gli spalti e ho sentito urlare più volte il tesserato signor Lorenzo Fusco "era in-avanti! Vergognatevi! Vi dovete vergognare!". Molte delle persone presenti in tribuna hanno iniziato a protestare a loro volta contro tutta la terna e me in particolare colpevole a loro dire di non aver segnalato un evidente in-avanti. Dopo che la partita si è conclusa, durante i classici e cordiali saluti con giocatori e allenatori, abbiamo visto entrare in campo con fare spedito il signor Lorenzo Fusco, dirigersi verso noi tre e subito ci domanda "io voglio sapere, come avete fatto a non vedere un in-avanti di quattro metri?". L'arbitro gli ha chiesto di identificarsi e lui si è presentato stringendogli la mano per poi rivolgersi a me e chiedere "Voglio sapere, come hai fatto a non vederlo?". Io ho risposto che ho ritenuto non esserci nessuna infrazione e lui ha risposto dicendo che abbiamo sbagliato e che non dobbiamo sbagliare, perché loro si giocano la retrocessione, investono soldi e noi non dobbiamo sbagliare. L'arbitro lo ha invitato educatamente a calmarsi e ad abbassare i toni, ma lui si è arrabbiato ancor di più, dicendogli che si doveva rivolgere a lui dandogli del lei, che lui è un avvocato e che poteva querelarlo. A quel punto altri tesserati dell'Amatori Napoli, presenti alla scena, lo hanno trattenuto e portato fuori dal campo. Altri dirigenti invece ci hanno accompagnato allo spogliatoio scusandosi per l'accaduto. Quando siamo usciti dallo spogliatoio abbiamo incontrato di nuovo i dirigenti dell'Amatori Napoli che scusandosi si sono mostrati di nuovo dispiaciuti per l'episodio. Il signor Fusco non era invece presente".*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla luce del contenuto del referto sulla condotta assunta dal sig. Fusco in occasione dell'episodio oggetto di reclamo, questa Corte ha ritenuto di non ammettere l'escussione dei testi richiesti dai reclamanti.

Al riguardo, la Corte osserva che la giurisprudenza ha affermato che l'arbitro, pur non essendo un pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni è investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr., Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n.328 del 9/1/2019), e che il referto arbitrale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ovvero le circostanze in esso indicate possono essere provate con ogni mezzo consentito dal codice di procedura civile, quando queste non sono state direttamente percepite dal verbalizzante in quanto non avvenute alla sua presenza o, comunque, non verificatesi alla sua presenza o contraddittorie rispetto ad altre circostanze oggettive (Cass. Sezioni Unite sentenza del 24/7/2009 n.17355; cfr. Cass. Civ. Sez. VI sentenza del 25/1/2012 n.1069).

Detto principio è stato peraltro ribadito dalla stessa giurisprudenza sportiva richiamata dai reclamanti, che ha affermato che *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"*, (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n.23 del 3/3/2021).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa Corte ha ritenuto di non disporre la prova testimoniale richiesta dai reclamanti, in quanto inammissibile e, comunque, irrilevante in ragione di quanto risultante dal referto arbitrale.

Ciò posto, dall'esame dello stesso referto arbitrale risultano alcune evidenti discordanze sulle circostanze riportate dai componenti della terna arbitrale, con particolare riferimento all'essere stato detto nell'occasione un generico e senza precisi destinatari *"vergogna, è una vergogna"*, o un più specifico e diretto *"era in-avanti! Vergognatevi! Vi dovete vergognare!"*, e alla mancata presentazione del Sig. Fusco alla terna arbitrale (*"Dopodiché ci salutava ma senza mai presentarsi"*; *"senza presentarsi all'arbitro o fare un cenno di saluto, con un tono duro*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

chiede all'arbitro. . .”), o, invece, avvenuta per iniziativa dell'arbitro: “L'arbitro gli ha chiesto di identificarsi e lui si è presentato stringendogli la mano per poi rivolgersi a me e chiedere...”.

Per contro, dall'intero referto risulta evidente che il Sig. Fusco al termine della gara in modo particolarmente energico ed icastico ha protestato su di un episodio verificatosi nel corso della partita, integrando in tal modo l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia.

In considerazione di dette risultanze, pertanto, la Corte, in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, ritiene adeguata al caso di specie la pena base di quattordici giorni di interdizione, da aggravarsi di ulteriori sette giorni per la riscontrata recidiva.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 15, 28/1, lett. b), (proteste nei confronti degli ufficiali di gara), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il Sig. Lorenzo Fusco, tesserato della ASD Rugby Napoli Afragola, con l'interdizione di 21 (ventuno) giorni (dal 14/12/2023 al 3/01/2024 compresi), di cui 14 (quattordici) giorni per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. b), (proteste nei confronti degli ufficiali di gara) del Regolamento di Giustizia, inasprita di 7 (sette) giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 22 dicembre 2023 – 13 febbraio 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

Avv. Achille Reali

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it